



*Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo n. 71 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalità, le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Visto l'articolo 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 giugno 2017, n. 142;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, in aggiunta a quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, in considerazione delle difficoltà riscontrate in sede attuativa da parte di molti marittimi nell'ottenere l'autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

DECRETA

ART. 1

*(Modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, recante procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 giugno 2017, n. 142, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

*“d-bis) presentazione del contratto di arruolamento o seafarers' employment agreement, compilato e firmato dalle parti, unitamente al discharge dal quale risultino le seguenti informazioni:*

- 1) nome, porto di iscrizione, Gross tonnage e numero di registro della nave;
- 2) descrizione del viaggio effettuato;



*Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

- 3) capacità nella quale il marittimo è stato imbarcato, comprensiva della relativa Regola STCW, se prevista;
  - 4) data di imbarco del marittimo;
  - 5) data e luogo di sbarco del marittimo.
- d-ter) discharge sottoscritto dal raccomandatario marittimo.”.*

ART. 2  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Sen. Matteo Salvini